

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

Circolare N. 10 del 16 DIC 2020

**Oggetto.**

**Iscrizione ai primi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – a.s.  
2021/2022.**

**OGGETTO: Iscrizione ai primi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - anno scolastico 2021/2022.**

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Professionali di Stato  
Loro sedi

Ai Direttori  
degli Enti di Formazione Professionale  
che erogano l'offerta formativa IeFP ai sensi  
dell'art.2.2, punto 2 a) delle Linee Guida Regionali dei  
Percorsi di IeFP  
Loro sedi

Per l'anno scolastico **2021/2022** le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale definiti dalle Linee Guida Regionali, realizzati dagli Istituti Professionali di Stato in regime di sussidiarietà ai sensi del decreto legislativo 61/2017 e dell'Accordo Territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale del 22 ottobre 2018 e dagli Enti di Formazione Professionale si effettuano on line **dalle ore 8:00 del 04 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021** sulla base delle Circolari MIUR **20651 del 12 novembre 2020**.

**Modalità di iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale**

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2020/2021 devono effettuare, **entro il 25 gennaio 2021**, l'iscrizione ai primi anni dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati sia dagli Istituti Professionali di Stato in regime di sussidiarietà, sia dagli Enti di Formazione Professionale accreditati.

Così come previsto dalla Circolare MI **20651 del 12 novembre 2020** le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate **dalle ore 8:00 del del 04 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021**.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio "Iscrizioni *on line*", disponibile sul portale del MIUR ([www.istruzione.it/iscrizionionline/](http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni *on line* permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2021/2022.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

- ai percorsi di istruzione per gli adulti ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
- agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori,

l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica/CFP prescelto.

Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento alla Circolare **20651 del 12 novembre 2020**.

Il modulo di domanda validato sul portale viene reso disponibile ai genitori attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni on line" e permette agli stessi di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti/CFP di gradimento oltre quello prescelto.

Si sottolinea che l'iscrizione *on line* ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'avvio dell'a.s. 2021/2022 e intendano assolvere l'obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

Gli Istituti Professionali di Stato e gli Enti di Formazione Professionale destinatari delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.

I referenti dei Centri di formazione professionale regionali dovranno necessariamente essere registrati al portale Miur, per poter essere abilitati al Sidi.

### **Alunni con disabilità**

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità *on line* sono perfezionate con la presentazione alla scuola/CFP prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..

L'alunno/studente con disabilità che consegua, il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs.62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2021/2022, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte dei Costituzionale n. 226/2001).

### **Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)**

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

## Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394/1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line*. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l'Istituto Professionali di Stato/Ente di Formazione Professionale prescelto, al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie degli Istituti Professionali di Stato e degli Enti di Formazione Professionale provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica del M.I.

In ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazione straniera si richiama la nota Miur -Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" adottate dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

L'avvio dei percorsi realizzati dagli Enti di Formazione Professionale che erogano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia è subordinata alle effettive iscrizioni, alla formazione delle classi come previsto dalle Linee guida regionali e alle disponibilità finanziarie dei capitoli 373341, 373354 e 373355 del Bilancio della Regione Siciliana.

Nel caso di mancato avvio del percorso richiesto, sarà cura del legale rappresentante dell'Ente di Formazione Professionale inoltrare, d'intesa con le famiglie, la domanda di iscrizione verso gli istituti/CFP indicati in subordine dandone tempestiva comunicazione al Servizio Scuole Statali.

**Il Dirigente Generale**  
**Antonio Valenti**

**L'Assessore**  
**Roberto Lagalla**

